



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Gli adempimenti del curatore nella nuova liquidazione giudiziale: profili operativi

Gli adempimenti successivi alla verifica dei crediti

Marco Rubino

11 maggio 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Introduzione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Liquidazione giudiziale = procedura giudiziaria

**Sentenza di apertura
della liquidazione giudiziale**



ATTIVITÀ DEL CURATORE



**Decreto di chiusura
della liquidazione giudiziale**

ATTIVITÀ DEL CURATORE

- accertamento del passivo
- ricognizione e liquidazione dell'attivo
- distribuzione del ricavato

(*Non* necessariamente *in ordine temporale*)

ATTIVITÀ DEL CURATORE

➤ accertamento del passivo

individuazione dei creditori

«concorsuali»

ovvero

coloro che hanno diritto a "concorrere" cioè partecipare al ricavato dalla liquidazione del patrimonio dell'impresa insolvente

ATTIVITÀ DEL CURATORE

➤ **ricognizione e liquidazione dell'attivo**

Atti:

☐ Inventario

☐ Programma di liquidazione

ATTIVITÀ DEL CURATORE

➤ distribuzione del ricavato

tra i creditori «concorsuali»
secondo
le legittime cause di prelazione



RIFERIMENTI NORMATIVI (CCII)

Titolo V – Liquidazione giudiziale

Capo II – Custodia e amministrazione dei beni

(artt. 193 – 199)

Inventario, elenchi creditori, bilancio ultimo esercizio

Capo III - accertamento del passivo

domande di insinuazione tempestive, tardive e impugnazioni

(artt. 200 - 210)

Capo IV – Esercizio dell'impresa

esercizio, affitto impresa, programma liquidazione, vendita beni

(artt. 211 - 219)

Capo V – Ripartizione dell'attivo

ripartizioni parziali e finali, conto gestione

(artt. 220 - 232)

Capo VI – Cessazione della procedura

chiusura della procedura e giudizi pendenti

(artt. 233 - 239)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Capo IV – Esercizio dell'impresa

*esercizio, affitto impresa, programma
liquidazione, vendita beni*

(artt. 211 - 219)

Esercizio dell'impresa (o specifici rami) del debitore (da parte del curatore)

- Non è automatico (deve essere specificamente disposto)
- Non ha finalità di risanamento o rilancio
(come nella composizione negoziata o nel concordato con continuità)
- Ma finalità conservativa
(miglior realizzo dell'azienda o del magazzino)
- Sempre provvisorio

Esercizio dell'impresa del debitore

Disposto da:

1^a ipotesi

(art. 211, co. 2)

tribunale con la *sentenza* di apertura della liquidazione
giudiziale

2^a ipotesi

(art. 211, co. 3)

giudice delegato:

- su proposta del *curatore*
- previo parere *favorevole* del *comitato dei creditori*

Esercizio dell'impresa del debitore

Non deve recare pregiudizio ai creditori (art. 211, co. 2)

Cautele:

- Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità (art. 211, co. 7)
- Il giudice delegato può disporre l'esercizio solo su parere favorevole del comitato di creditori (art. 211, co. 3)
- Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione (art. 211, co. 5)

Esercizio dell'impresa del debitore

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

- ☐ **Convocare** il *comitato dei creditori* **ogni 3 mesi** per informarlo sull'andamento della gestione, affinché si pronunci sull'opportunità di continuare l'esercizio (art. 211, co. 4)
- ☐ Redigere e depositare il **rendiconto semestrale** dell'attività (art. 211, co. 6)
- ☐ Al termine dell'esercizio, depositare il **rendiconto finale** (art. 211, co. 6)
- ☐ **Informare** il *giudice delegato* e il *comitato dei creditori* di **circostanze sopravvenute** che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio (art. 211, co. 6)

Art. 212

Affitto dell'azienda o di suoi rami

- a terzi
- su **proposta** del *curatore*
- previo **parere favorevole** del *comitato dei creditori*
- su **autorizzazione** dal *giudice delegato*
- quando «utile alla più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa» (art. 212, co. 1)
- La durata deve essere «compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni» (art. 212, co. 4)

Affitto dell'azienda o di suoi rami

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

- ☐ Scelta dell'affittuario (art. 212, co. 2)
- ☐ Stipula del contratto d'affitto (art. 211, co. 3)

Affitto dell'azienda o di suoi rami

Scelta dell'affittuario

- ☐ «Sulla base di stima» intende: tenuto conto del valore dell'azienda stimato dal perito nominato dalla curatela
- ☐ assicurando, con adeguate forme di **pubblicità**, la *massima informazione e partecipazione* degli interessati

Criteri di scelta:

- ☐ **canone** offerto
- ☐ **garanzie** prestate
- ☐ attendibilità del **piano di prosecuzione** dell'attività
- ☐ tenuto conto anche della conservazione dei *posti di lavoro*

Affitto dell'azienda o di suoi rami

Stipula del contratto d'affitto

- ☐ Secondo le forme prescritte dall'art. 2556 c.c.:
 - atto pubblico o scrittura privata autenticata
 - iscritto nel registro imprese

Clausole:

- ☐ *diritto* del curatore di *ispezionare* l'azienda
- ☐ idonee **garanzie** per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge
- ☐ *diritto* di *recesso* del curatore (esercitabile riconoscendo un equo indennizzo al conduttore)
- ☐ *diritto di prelazione* a favore dell'affittuario (EVENTUALE e solo se autorizzato dal giudice delegato su parere favorevole del comitato dei creditori)

Art. 213

Programma di liquidazione

Definizione

art. 104 ter, co. 2, L.F.

*«Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle **modalità** e ai **termini** previsti per la realizzazione dell'attivo»*

Tempi di redazione del programma art. 213, co. 1

*«Entro **sessanta** giorni dalla redazione dell'**inventario** e in ogni caso non oltre **centocinquanta** giorni dalla **sentenza** dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.»*

Tempi di redazione del programma

(art. 213, co. 1)

Il **programma** di liquidazione **deve** essere **predisposto** entro:

➤ **60** giorni da redazione **inventario**

e, in ogni caso

➤ entro **150** giorni da **apertura** liquidazione (**TERMINE ULTIMO!**)

Il **mancato rispetto del termine di 150 gg**, senza giustificato motivo, è **GIUSTA CAUSA** di **REVOCA** del curatore

Tempistica per il realizzo dell'attivo

art. 213, co. 5

*«Nel programma è indicato il **termine** entro il quale avrà **inizio l'attività di liquidazione dell'attivo** ed il termine del suo **presumibile completamento**. Entro **otto mesi** dall'apertura della procedura deve avere luogo il **primo esperimento di vendita** dei beni e devono **iniziare le attività di recupero dei crediti**, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il **termine per il completamento** della liquidazione **non** può eccedere **cinque** anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.»*

Tempistica per il realizzo dell'attivo



Tempistica del programma

MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DEL PROGRAMMA

art. 213, co. 8

*«Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è **causa di revoca** del curatore.»*

Tempistica del programma

RISPETTO DEI TERMINI DEL PROGRAMMA

art. 213, co. 9

«Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 [Legge Pinto], non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.»

Contenuto del programma

(art. 213, co. 3 e 4)

- ☐ Suddiviso in sezioni, indicando criteri e modalità di:
 - liquidazione beni immobili
 - liquidazione altri beni
 - riscossione crediti
 - costi di realizzo e riscossione
 - tempi previsti
- ☐ Azioni giudiziali
- ☐ Atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa (esercizio, affitto)
- ☐ Modalità di cessione:
 - Azienda e suoi rami
 - Beni e rapporti in blocco
- ☐ Esiti delle liquidazioni già compiute

Contenuto del programma

(art. 213, co. 3 e 4)

- ☒ **Suddiviso in sezioni, indicando criteri e modalità di:**
 - **liquidazione beni immobili**
 - **liquidazione altri beni**
 - **riscossione crediti**
 - **costi di realizzo e riscossione**
 - **tempi previsti**
- ☐ Azioni giudiziali
- ☐ Atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa (esercizio, affitto)
- ☐ Modalità di cessione:
 - Azienda e suoi rami
 - Beni e rapporti in blocco
- ☐ Esiti delle liquidazioni già compiute

Criteri di liquidazione dei beni (in generale) (art. 216)

- I. Necessaria **valutazione dell'esperto** nominato dal curatore *ex art. 129, co. 2* (ad eccezione di beni di modesto valore)
- I. **Pubblicità adeguata** per assicurare massima informazione e partecipazione degli interessati (**PVP** e ulteriori forme) *almeno 30 gg prima*
- I. **Procedure competitive** (gara tra offerenti)

Modalità di liquidazione dei beni (in generale)

(art. 216)

- ☐ Vendite gestite da:
 - curatore
 - delegato alla vendita
 - soggetti specializzati
- ☐ Mediante modalità telematiche tramite PVP
- ☐ Secondo il c.p.c. (facoltativo)
- ☐ Procedure esecutive in corso:
 - *subentro*: proseguono secondo il c.p.c.
 - richiesta di *improcedibilità*

Criteri e modalità di liquidazione dei BENI IMMOBILI (art. 216)

- ☐ Valutazione esperto *ex art. 129, co. 2* deve contenere le informazioni previste dall'art. 173-bis Disp. Att. C.p.C.
- ☐ Costi di liquidazione:
 - costi di pubblicità (annuncio su PVP e inserzioni)
 - compenso del gestore delle vendite pubbliche
 - costi e oneri di cancellazione formalità
- ☐ Tempi (**almeno 3 esperimenti/anno**)
- ☐ La vendita va notificata ai creditori ipotecari e assistiti da privilegio immobiliare

Criteri e modalità di liquidazione dei BENI IMMOBILI

Contenuto relazione peritale (art. 173-*bis* Disp. Att. C.p.C.)

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo **stato di possesso** del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla **esistenza di contratti registrati in data antecedente alla liquidazione**;
- 4) l'esistenza di **formalità, vincoli o oneri**, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
- 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
- 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

Criteri e modalità di liquidazione dei BENI IMMOBILI

Contenuto relazione peritale (art. 173-*bis* Disp. Att. C.p.C.)

- 7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'art. 40, co. 6, l. 28/2/1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, co. 5 del D.P.R. n. 380/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
- 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
- 9) l'informazione sull'**importo annuo delle spese fisse di gestione** o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su **eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori** alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

Contenuto del programma

(art. 213, co. 3 e 4)

- ☐ Suddiviso in sezioni, indicando criteri e modalità di:
 - liquidazione beni immobili
 - liquidazione altri beni
 - riscossione crediti
 - costi di realizzo e riscossione
 - tempi previsti
- ☐ **Azioni giudiziali**
- ☐ Atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa (esercizio, affitto)
- ☐ Modalità di cessione:
 - Azienda e suoi rami
 - Beni e rapporti in blocco
- ☐ Esiti delle liquidazioni già compiute

Contenuto del programma

AZIONI LEGALI

(art. 213, co. 3)

«.... Nel programma sono, inoltre, indicati le **azioni giudiziali** di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i **costi per il primo grado** di giudizio»

Contenuto del programma

AZIONI LEGALI

- a) azioni legali **già intraprese** dall' ***impresa insolvente*** prima dell'apertura della procedura;
- b) azioni legali che il ***curatore*** intende intraprendere.

Contenuto del programma

AZIONI LEGALI GIÀ INTRAPRESE DALLA SOCIETÀ

☐ Cause attive:

- azioni per **recupero crediti**
- azioni **risarcitorie**
- azioni per il **recupero di beni**

☐ Cause passive: non interessano per il programma di liquidazione

☐ Con l'apertura della procedura i giudizi si interrompono (art. 143, co. 3)

Se il curatore è interessato deve RIASSUMERLI (attenzione ai termini!)

Prima di riassumere il giudizio valutare:

- **Fondatezza**: probabilità di vittoria (valutazione giuridica: legale)
- **Concrete possibilità di recupero** (valutazione economica: curatore)

Contenuto del programma

AZIONI LEGALI INTRAPRESE DAL CURATORE

parte più complessa del programma di liquidazione

- ☐ Cause attive che la società avrebbe potuto intraprendere:
 - azioni per **recupero crediti**
 - azioni **risarcitorie**
 - azioni per il **recupero di beni**
- ☐ Cause attive che solo il curatore può intraprendere:
 - azioni recuperatorie e revocatorie ex artt. 163 e ss., CCII (presupposto: apertura liquidazione giudiziale)
- ☐ Cause attive che solo il curatore ha interesse a intraprendere:
 - azioni risarcitorie vs. organi sociali (organo di gestione e di controllo)

Contenuto del programma

(art. 213, co. 3 e 4)

- ☐ Suddiviso in sezioni, indicando criteri e modalità di:
 - liquidazione beni immobili
 - liquidazione altri beni
 - riscossione crediti
 - costi di realizzo e riscossione
 - tempi previsti
- ☐ Azioni giudiziali
- ☐ **Atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa (esercizio, affitto)**
- ☐ Modalità di cessione:
 - Azienda e suoi rami
 - Beni e rapporti in blocco
- ☐ Esiti delle liquidazioni già compiute

Contenuto del programma

CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL'IMPRESA (art. 213, co. 4)

*«Il programma indica gli **atti necessari** per la **conservazione del valore dell'impresa**, quali **l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda**, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.»*

Contenuto del programma

CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL'IMPRESA

Verificare se sussiste l'azienda
se sì:

➤ **esercizio (diretto) dell'impresa del debitore**
(art. 211)

oppure

➤ **affitto dell'azienda o di suoi rami (art. 212)**

In ogni caso, la finalità è la miglior liquidazione dell'attivo

Contenuto del programma

(art. 213, co. 3 e 4)

- ☐ Suddiviso in sezioni, indicando criteri e modalità di:
 - liquidazione beni immobili
 - liquidazione altri beni
 - riscossione crediti
 - costi di realizzo e riscossione
 - tempi previsti
- ☐ Azioni giudiziali
- ☐ Atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa (esercizio, affitto)
- ☐ **Modalità di cessione:**
 - **Azienda e suoi rami**
 - **Beni e rapporti in blocco**
- ☐ Esiti delle liquidazioni già compiute

Contenuto del programma

CESSIONE DI AZIENDA E DI BENI E RAPPORTI IN BLOCCO (art. 213, co. 4)

*«Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di **cessione unitaria dell'azienda**, di singoli rami, di **beni** o di **rapporti giuridici individuabili in blocco**.»*

Contenuto del programma

art. 214

(Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco)

Obiettivo della liquidazione: maggiore soddisfazione dei creditori

Perciò il CCII esprime referenza per la vendita:

1. dell'intero complesso aziendale
2. di suoi rami
3. di beni e rapporti giuridici in blocco
4. di singoli beni (c.d. «vendita atomistica»)

CESSIONE DI AZIENDA O SUOI RAMI

(art. 214)

- ☐ Stesse modalità ex art. 216 (perizia, pubblicità, procedure competitive)
- ☐ Forme ex art. 2556 c.c. (**atto pubblico o scrittura privata autenticata** da iscrivere al **registro imprese**)
- ☐ **ESCLUSA la responsabilità dell'alienante** (procedura) per i debiti sorti prima del trasferimento (in deroga all'art. 2560, co. 1, c.c.: L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.)
- ☐ **ESCLUSA**, salvo diversa convenzione, **la responsabilità dell'acquirente** per i debiti sorti prima del trasferimento (in deroga all'art. 2560, co. 2, c.c.: l'acquirente risponde in solido con l'alienante dei debiti sorti prima della cessione se risultanti dalle scritture contabili)

Contenuto del programma

(art. 213, co. 3 e 4)

- ☐ Suddiviso in sezioni, indicando criteri e modalità di:
 - liquidazione beni immobili
 - liquidazione altri beni
 - riscossione crediti
 - costi di realizzo e riscossione
 - tempi previsti
- ☐ Azioni giudiziali
- ☐ Atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa (esercizio, affitto)
- ☐ Modalità di cessione:
 - Azienda e suoi rami
 - Beni e rapporti in blocco
- ☐ **Esiti delle liquidazioni già compiute**



Contenuto del programma

BENI LIQUIDATI PRIMA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 213, co. 3)

«.... Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.»

Contenuto del programma

BENI LIQUIDATI PRIMA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 213, co. 6)

*«... **Prima della approvazione del programma**, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.»*

Contenuto del programma

BENI LIQUIDATI PRIMA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 213, co. 6)

- ☐ Beni da liquidare con *urgenza* (ad es. beni deperibili)
- ☐ Autorizzazione del **giudice delegato**
- ☐ Sentito il **comitato dei creditori** (se costituito)
- ☐ Indicare esiti nel programma di liquidazione

Iter approvazione del programma

(art. 213, co. 1)

«... il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori...»

(art. 213, co. 1)

«Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato»

Iter approvazione del programma *(in presenza di comitato dei creditori)*

1. Trasmissione del programma al Giudice delegato
2. Autorizzazione del GD all'invio al Comitato dei creditori
(controllo di legittimità)
3. Approvazione da parte del Comitato dei creditori
(controllo di merito)
4. Istanza del curatore al GD per compimento singoli atti
5. Autorizzazione del GD al compimento degli atti conformi

Iter approvazione del programma

(in assenza di comitato dei creditori)

1. Trasmissione del programma al Giudice delegato
2. Approvazione da parte del GD
(controllo di legittimità e di merito)
3. Istanza del curatore al GD per compimento singoli atti
4. Autorizzazione del GD al compimento degli atti conformi

Supplemento del programma di liquidazione

art. 213, co. 6

«Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.»

Supplemento del programma di liquidazione

☐ **Se necessario rivedere il programma** perché ad es.:

- sono sopravvenuti nuovi beni non inventariati
- sono modificate le modalità di realizzo (ad es. da procedure competitive a c.p.c.)
- sono intervenuti fatti che hanno reso più complessa la liquidazione e che richiedono di spostare il termine finale da 5 a 7 anni.

☐ **Stesso iter di approvazione del programma originario**

Rinuncia alla liquidazione art. 213, co. 2

*«Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può **non acquisire** all'attivo o **rinunciare** a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.»*

Rinuncia alla liquidazione

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE NON CONVENIENTE

quando il **valore di presumibile realizzo** inferiore ai **costi**

Si può chiedere **autorizzazione** al **comitato dei creditori** (se assente, al GD) per:

➤ **non acquisire** un bene all'attivo

ovvero

➤ se già acquisito **rinunciare a liquidare** il bene

Rinuncia alla liquidazione «manifestamente» non conveniente

(Art. 213, co. 2)

«**Si presume** manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione **dopo sei esperimenti di vendita** cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi».

Rinuncia alla liquidazione *ITER*

1. Presentare istanza di rinuncia al comitato dei creditori (al GD)
2. Comunicare l'autorizzazione all'abbandono a **TUTTI i creditori**
3. Notificare l'istanza di rinuncia (di immobili o mobili registrati) ai **pubblici registri (NOVITÀ!)**

Programma di liquidazione e vendita beni

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

- ☐ Istanza di vendita urgente prima del programma (art. 213, co. 6)
- ☐ Redazione programma di liquidazione (art. 213)
- ☐ Istanza di autorizzazione al GD di trasmissione del programma al CdC (art. 213, co. 7)
- ☐ Richiesta di approvazione del programma al CdC (art. 213, co. 1)
- ☐ Istanza al GD per compimento atti conformi al programma (art. 213, co. 7)
- ☐ Supplemento programma di liquidazione (art. 213, co. 6)
- ☐ Istanza al CdC per non acquisire o non liquidare beni (art. 213, co. 2)
- ☐ **Informativa al CdC e al GD su esito procedure di vendita** (art. 216, co. 9), per consentire al GD di sospendere la vendita (art. 217) per:
 - gravi e giustificati motivi
 - prezzo offerto notevolmente inferiore a quello congruo



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Capo V – Ripartizione dell'attivo

ripartizioni parziali e finali, conto gestione

(artt. 220 - 232)

Procedimento di ripartizione

Art. 220, co. 1

«Il curatore, **ogni quattro mesi** a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette **a tutti i creditori**, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un **prospetto delle somme disponibili**, nonché, **qualora** l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione **in misura apprezzabile**, un **progetto di ripartizione** delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura...».

Ripartizioni parziali

Art. 227, co. 1 e 2

«1. Nelle ripartizioni parziali, che **non** possono **superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire**, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- a) ai **creditori ammessi con riserva**;
- b) ai **creditori opposenti** a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- c) ai **creditori opposenti** la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
- d) ai **creditori** nei cui confronti sono stati proposti i **giudizi di impugnazione** e di **revocazione**.

2. Le **somme** ritenute **necessarie per spese future**, per soddisfare il **compenso al curatore** e **ogni altro debito prededucibile** devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente»

Ripartizioni parziali

PROSPETTO DELLE SOMME DISTRIBUIBILI

Saldo disponibile presso la banca della procedura
- accantonamento per somme ritenute necessarie per spese future , per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute (<i>minimo 20%</i>)
- somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato
= <i>somma disponibile per i creditori concorsuali</i>
- accantonamento creditori ammessi con riserva
- accantonamento creditori opposenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari
- accantonamento creditori opposenti la cui domanda è stata accolta con sentenza non ancora passata in giudicato
- accantonamento creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione
= <i>somma disponibile per il riparto</i>

Ordine di distribuzione delle somme

Art. 221

«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- a) per il pagamento dei **crediti prededucibili**;
- b) per il pagamento dei **crediti ammessi con prelazione** sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- c) per il pagamento dei **creditori chirografari**, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
- d) per il pagamento dei **crediti postergati**.»

Crediti prededucibili

Art. 6, co. 1

«Oltre ai crediti **così espressamente qualificati dalla legge**, sono prededucibili:

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) i **crediti professionali** sorti *in funzione* della domanda di omologazione degli **accordi di ristrutturazione dei debiti** o del **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** e per la richiesta delle misure protettive, nei *limiti del 75%* del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- c) i **crediti professionali** sorti *in funzione* della presentazione della domanda di **concordato preventivo** nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, *nei limiti del 75%* del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
- d) i crediti legalmente sorti **durante le procedure concorsuali** per la **gestione del patrimonio del debitore**, la **continuazione dell'esercizio dell'impresa**, il **compenso degli organi preposti** e le **prestazioni professionali** richieste dagli organi medesimi»

Conti speciali

Art. 223

- «1. La **massa liquida attiva immobiliare** è costituita dalle **somme ricavate dalla liquidazione** dei beni **immobili**, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei **loro frutti** e pertinenze, nonché dalla **quota proporzionale di interessi attivi** liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La **massa liquida attiva mobiliare** è costituita da tutte le **altre entrate**.
3. Il curatore deve tenere un **conto autonomo delle vendite** dei singoli beni **immobili** oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei **singoli beni mobili** o gruppo di mobili **oggetto di pegno e privilegio speciale**, con analitica indicazione delle **entrate e delle uscite** di carattere **specifico** e della **quota di quelle di carattere generale** imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.»

Rendiconto del curatore

Art. 231, co. 1

«Compiuta la liquidazione dell'attivo e **prima del riparto finale**, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'**esposizione analitica delle operazioni contabili**, dell'**attività di gestione della procedura**, delle **modalità** con cui ha **attuato il programma di liquidazione** e il relativo **esito**.»

Rendiconto del curatore

Una volta redatto il rendiconto il curatore lo **trasmette al giudice delegato** il quale ne **ordina il deposito in cancelleria** e **fissa l'udienza per la discussione** dello stesso.

Il curatore **avvisa** del deposito e dell'udienza:

- a) il **debitore**
 - b) i **creditori ammessi al passivo**
 - c) i **creditori che hanno proposto opposizione**
 - d) i **creditori prededucibili non soddisfatti,**
- inviando loro copia del rendiconto depositato.

Ripartizione finale

(stesso iter ripartizioni parziali)

Anche gli altri accantonamenti vengono distribuiti con solo due eccezioni:

- a) gli accantonamenti eseguiti a **favore dei crediti condizionali**,
nell'eventualità che nel frattempo la condizione non si sia ancora verificata;
- b) gli accantonamenti eseguiti a favore di **creditori ammessi con provvedimento non ancora passato in giudicato:**

il giudice delegato stabilisce i modi con cui tali somme devono essere depositate

- Se la condizione si avvera/ se la sentenza passa in giudicato: la somma accantonata è distribuita al creditore
- In caso contrario: riparto supplementare a favore degli altri creditori

Ripartizioni e conto gestione

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

- ☐ Presentare ai creditori il prospetto delle somme disponibili
(ogni 4 mesi del decreto di esecutività di stato passivo delle tempestive)
- ☐ Presentare ai creditori un progetto di ripartizione delle stesse
- ☐ Istanza al GD di esecutività riparto parziale
- ☐ Redazione del conto della gestione
- ☐ Comunicazione dell'udienza ai creditori
- ☐ Istanza di liquidazione del compenso finale del curatore
- ☐ Presentazione al GD del progetto di riparto finale
- ☐ Comunicazione del progetto ai creditori
- ☐ Istanza al GD di esecuzione del progetto di riparto finale



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Capo VI – Cessazione della procedura

chiusura della procedura e giudizi pendenti

(artt. 233 - 239)

Casi di chiusura

Art. 233

- a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura **non sono state proposte domande di ammissione** al passivo;
 - b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, **le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi**, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
 - c) quando **è compiuta la ripartizione finale dell'attivo**;
 - d) quando nel corso della procedura si accerta che **la sua prosecuzione non consente di soddisfare**, neppure in parte, **i creditori concorsuali**, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.
- ☐ Quando è proposto concordato ex art. 240 ss

Chiusura

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

- ☐ Presentare istanza di chiusura al tribunale
- ☐ Allegare all'istanza ultimo rapporto riepilogativo
- ☐ Se la debitrice è società di capitali e la l.g. si è chiusa per assenza di domande di insinuazione o per pagamento integrale dei creditori: convocare l'assemblea dei soci per deliberare sulla prosecuzione dell'attività
- ☐ Se la debitrice è una società e la l.g. si è chiusa per intervenuto riparto finale o per insussistenza di attivo, chiedere la cancellazione della società al registro imprese
- ☐ Chiudere la p. IVA entro 30 gg dal decreto di chiusura (solo se non prosegue l'attività)
- ☐ Presentare l'ultima dichiarazione IVA (dal 1/1 alla data di chiusura) entro i termini ordinari
- ☐ Presentare la dichiarazione dei redditi del periodo endoconcorsuale (dall'apertura alla chiusura della l.g.) entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo al decreto di chiusura

Chiusura in pendenza di giudizi

Art. 234

- La chiusura non è impedita dalla pendenza di giudizi
- ☐ Il curatore rimane in carica e mantiene la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi
- ☐ Il GD permane in carica per autorizzare transazione e rinunzie alle liti
- ☐ Occorre accantonare somme per spese future e oneri relativi ai giudizi pendenti
- ☐ Al termine dei giudizi presentare istanza di archiviazione

Marco Rubino
Dottore commercialista
partner
studio verna società professionale
mrubino@studioverna.it